

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la **Legge 20 maggio 2016 n. 76** ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

#### **- Cause impeditive**

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

- a. per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c. tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- d. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

#### **- Il regime patrimoniale**

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

#### **- Il cognome**

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome

comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

#### **- Indicazioni per cittadini stranieri**

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all'ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello stato di cui è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo o ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000. (art.32 ter comma 2 della L 218/1995 così come modificato dal decreto legislativo n.7/2017).

#### **- Scioglimento dell'unione civile**

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

#### **- Chi ha contratto matrimonio all'estero**

Anche i cittadini dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile, potranno ottenerne il riconoscimento in Italia e la trascrizione del loro atto di matrimonio/unione civile nel Registro delle Unioni Civili. I cittadini potranno rivolgersi o all'Autorità diplomatica italiana del paese di formazione dell'atto stesso (che provvederà a inoltrare l'atto all'Ufficiale di Stato Civile), oppure consegnarlo direttamente all'ufficio di Stato civile.

Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Le persone, che hanno già contratto all'estero matrimonio/unione

civile, non potranno ripetere il procedimento in Italia.

### **Per informazioni**

Gli interessati devono prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale di richiesta telefonando al numero **verde** 800 219 760, oppure inviando una mail a [urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it](mailto:urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it)

Così come per i matrimoni, le unioni civili possono tenersi presso il palazzo comunale o in altre sedi pubbliche e private.

[Modello di domanda per sede e orario unione civile](#)

### **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo n. 5 del 19 Gennaio 2017, riguardante "l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili , ai sensi dell'art. 1 della legge del 20 maggio 2016, n. 76".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile".
- Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.